

## ALUNNI STRANIERI E ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ

Gli alunni stranieri privi di documentazione anagrafica (o in possesso di documentazione irregolare o incompleta) hanno diritto comunque all'iscrizione con riserva. Trattandosi di minori, esiste la preoccupazione che i genitori non siano i veri genitori. Come verificare il legame di parentela?

La prassi di segnalare il fatto alla Questura anche in questo caso non è corretta.

L'art. 45 del DPR 394/1999, al comma 2, a proposito dell'iscrizione con riserva, recita: **"In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione"**. Quindi la normativa si limita a richiedere gli accertamenti sul minore straniero e non legifera in merito a chi esercita la patria potestà.

Ciò significa che non è richiesta in alcun caso l'identificazione dell'accompagnatore. In caso di dubbio sulla legittimità della patria potestà dell'accompagnatore del minore si segnalerà questa situazione "particolare" ai servizi sociali del Comune, i quali dovranno attivarsi per verificare la posizione familiare del minore. In questo caso il loro intervento deve prescindere dalla residenza in quanto trattasi di minore a rischio; in caso di criticità della situazione familiare i servizi sociali provvederanno a segnalare al tribunale dei minorenni per l'affidamento temporaneo alle strutture del Comune stesso.

La stessa prassi viene adottata in presenza di un minore non accompagnato.

Occorre inoltre ricordare che le stesse Linee Guida del MIUR (CM n.24 del 1/3/2006) specificano che non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che frequentano la scuola, esercitando un diritto riconosciuto dalla legge.

*Testo elaborato da Claudia Virili, in collaborazione con il dott. Denis Lena (Centro Servizi per Cittadini Extracomunitari del Comune di Trieste)*